

1949

3 luglio - 14 settembre

SENTENZA

DEL COMMISSARIO PER LA
LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
SEDENTE IN ROMA

NELLA CAUSA TRA

BORBONA E POSTA
PER

LA TENUTA DI VALLEMARE

1993

trascrizione di Roberto Mancini

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
SEDENTE IN ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO

Il Commissario DATO Dr. Giuseppe, Primo Presidente di Corte di Appello,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Emessa nelle due cause promosse

LA PRIMA dal

COMUNE DI BORBONA (prov. di Rieti), in persona del suo Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Guido Baranello che lo rappresenta e difende, col concorso degli avvocati Ubaldo Bafile e Bonifacio Giuseppe Marinucci, in virtù di delega in calce all'atto di citazione,

COMPARSO

CONTRO

COMUNE DI POSTA (prov. di Rieti), in persona del suo Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino n. 51, presso lo studio dell'Avv. Camillo Mapei dal quale è rappresentato e difeso, col concorso dell'Avv. Guido Ciarletta di Aquila, in virtù di procura 20 marzo 1928 per atti del notaio Scurci di Antrodoco,

COMPARSO

ed avente per oggetto: Scioglimento di promiscuità

LA SECONDA dal

COMUNE DI POSTA, in persona del suo Sindaco pro-tempore, domiciliato, rappresentato come sopra,

COMPARSO

CONTRO

COMUNE DI BORBONA, in persona del suo Sindaco pro-tempore, ivi domiciliato per la carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci, in virtù di delega in calce all'atto di citazione

COMPARSO

ed avente per oggetto: Richiesta di autorizzazione per il taglio di piante in deperimento nella zona boschiva sita nella Tenuta di Laculo e Vallemare.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nella prima causa

I difensori del **Comune di Borbona**, Avv.ti Ubaldo Bafile e Guido Baranello, con comparsa 24 febbraio 1937, così conclusero:

«Che piaccia all'Ecc.mo Sig. Commissario omologare la perizia Prestia ed ordinare l'apposizione dei termini lungo la linea stabilita dal predetto Perito.

Condannare il Comune di Posta alle spese del giudizio nelle sue varie fasi, con l'onorario di avvocato.»

E con comparsa aggiunta, firmata dall'Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci, in data 5 dicembre 1947:

«1) Che piaccia all'Ecc.mo Commissario

a) Omologare la perizia Prestia ed ordinare l'apposizione dei termini lapidei lungo la linea stabilita dal predetto perito;

b) Condannare il Comune di Posta alle spese del giudizio nelle sue varie fasi, con gli onorari di avvocato.

«2) Che l'Ecc.mo Commissario, nell'ipotesi che ritenga di dover ordinare altre operazioni peritali prima di pronunciare il suo giudizio definitivo, voglia determinare la parte

della Tenuta di Vallemare, della Bandita della Macchiola e della Bandita di Figino che debba essere attribuita al Comune di Borbona per ragioni del suo diritto di proprietà sulle dette terre, ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, e disporre che l'altra parte sia suddivisa tra il Comune di Borbona e quello di Posta ai sensi dell'art. 8 della citata legge, dando incarico al perito di formare complessivamente le quote corrispondenti agli accennati diritti rispettivamente spettanti ai detti due Comuni.»

Gli avvocati Guido Ciarletta e Camillo Mapei, per il **Comune di Posta**, con comparsa a stampa depositata il 7 aprile 1936, così conclusero:

«Per le su esposte ragioni si chiede — con riserva in ordine al gravame proposto contro la sentenza degli 11 luglio-3 agosto 1932 — che l'Ecc.mo Commissario:

- 1) riconosciuto che al Comune di Posta deve assegnarsi sulla Tenuta o Bandita di Laculo o Vallemare una zona del valore di L. 1.171.288,00, mentre al Comune di Borbona deve assegnarsene una del valore di L. 249.323,00, oltre le Bandite di Figino e della Macchiola valutate, la prima L. 61.046,00, e la seconda L. 4.830,00;
- 2) assegni al Comune di Posta la zona della Tenuta di Vallemare, separata dalla linea di confine che parte dalla sommità di Monte Popone, passa per il Fosso dei Corvi, va a Colvecchio ed a Cesa Magari, prosegue per la sommità di Monte Cagno, continua per la strada vicinale di Prato Guerra, e raggiunge finalmente il termine di Valle Orticara;
- 3) subordinatamente, disponga una nuova perizia;
- 4) condanni il Comune di Borbona alle spese ed onorari del giudizio (comprese quelle della perizia De Marchis) o le rinvii al definitivo.»

Nella seconda causa

L'Avv. Guido Ciarletta, per il Comune di Posta, con comparsa depositata il 6 dicembre 1947, così concluse:

«Si chiede, quindi, l'accoglimento delle domande proposte con l'istanza del 1° settembre 1947, e la condanna alle spese, provocate dall'ingiusta opposizione alle medesime.»

L'Avv. Giuseppe Bonifacio Marinucci, per il Comune di Borbona, con comparsa depositata il 6 dicembre 1947, così concluse:

«Per le ragioni sopra esposte si chiede che piaccia all'Ecc.mo Commissario di rigettare l'istanza suindicata dal Comune di Posta e condannare il detto Comune a rifondere a quello di Borbona le spese di giudizio.»

IN FATTO

Con istrumento 4 gennaio 1534, rogato dal notaio Angelo Canofari di Montereale, l'Università di Posta donò al feudatario del tempo, D. Ferdinando Cornesio Spagnolo, il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare, a confine con i beni dell'Abbazia di S. Quirico, della Università di Borbona, dell'Università di Cascina, dell'Università di Antrodoco, ed altri confini, col patto della riverzione in caso di cessazione del Baronaggio o di alienazione.

Il Cornesio censì parte della Tenuta tra vari naturali di Borbona ed alcuni naturali di Vallemare, che costituiva allora un aggregato di rurali abitazioni annesse a Borbona¹.

¹ sono state esattamente invertite le cose, infatti i censuati di Vallemare erano 27+1 e quelli di Borbona 9, almeno nell'atto del 1793, in cui si affermava anche che nuove cen-

A Ferdinando Cornesio successe, nel fondo, il figlio Giambattista, ed a questi sua sorella Eleonora, la quale, con atto rogato dal notaro Giuseppe Margico di Aquila, vendette il Feudo della Terra di Posta e la Tenuta di Vallemare a Margherita d'Austria.

Con istrumento 30 agosto 1572, rogato dal notaro Persio Salvi di Montesanto, l'Università di Posta ratificò e confermò sotto forma di nuova donazione, tale vendita.

In quell'epoca, tra l'Università di Posta e quella di Borbona pendevano controversie circa i limiti dei rispettivi territori, nonché circa il godimento dei pascoli e dei boschi della Tenuta di Vallemare ed altre terre di confine. Ma con istrumento 31 agosto 1573, rogato dallo stesso notaro Persio Salvi, le due Università fissarono, d'accordo, i confini tra i rispettivi territori e conciliarono le liti tra di esse pendenti.

Con questa transazione, inoltre, l'Università di Posta riconobbe:

A) Agli uomini della terra di Borbona:

- 1) il diritto di pascere, con animali propri o tenuti a soccida, nella Bandita di Laculo o Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe da farsi dall'Università di Posta, a cominciare dalle calende di marzo e sino alla festa di S. Angelo in settembre, nella zona circoscritta dai seguenti confini: Prato Corto - Monte Popone - Colle a fianco della possessione di Giovanni Giannella - Fossato vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio Mancini - Sommità di Collevecchio - Terra a cesa di Francesco Magari - Sommità di Selva di Cagno - Fossetta dei Fiascari - con l'obbligo però di lasciare, dopo falciato il fieno, i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione del prato detto di Faustino;
- 2) il diritto di pascere in tutta intera la Bandita di Laculo o Vallemare, coi propri animali e con quelli tenuti a soccida, dopo terminato il tempo della vendita o locazione delle erbe, e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio;

B) Ai naturali di Borbona abitanti a Vallemare o vicini ai prati di Laculo:

- 1) il diritto di pascere con i loro animali nella montagna di Laculo, prima della entrata dei conduttori o locatori di essa montagna, nella zona circoscritta dai seguenti confini: - Sommità di Monte Popone - Prato Granaglia - Fossa dei Corvi - Colle Vecchio - Sommità Cese di Mario Mancini - Valle del Tratturo;
- 2) il diritto di pascere in tutta intera la Bandita e la Montagna di Laculo coi propri animali, anche tenuti a soccida, dopo entrati i fittuari o locatari di essa;

C) Ai naturali di Borbona che possedevano terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo:

- 1) il diritto di pascere su tutta la Bandita di Laculo o Vallemare coi bovi aratori, fino al numero di otto, nell'atto della coltura;
- 2) il diritto di abbeverare gli animali destinati alla coltura, e nell'atto della coltura, alla Fonte detta li Vallaoni o li Valloni.

D) Agli uomini dell'Università di Borbona il diritto di pascere con animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, nella Bandita detta di Figino, anche durante il tempo della vendita o affitto delle erbe, da farsi dall'Università di Posta, per il periodo dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo in settembre, nella zona circoscritta dai seguenti confini: Terra situata tra le contrade di Spinosa e Valledonia - Via Antica - Prato degli eredi di Antorilli - Terra di Tesio di Picciolo - Sommità Colle Bolletta - Aia di Caccianini - Possessione di Palmerio Froschia - Sommità Valle Praticella.

E) Agli uomini di Borbona ed ai naturali di Borbona abitanti in Piedimordente:

- 1) il diritto di pascere su tutta intera la Bandita di Figino con animali di qualunque

genere, propri o tenuti a soccida, dopo terminato il tempo per cui durava la vendita o locazione delle erbe, e cioè dal 30 settembre al 28 febbraio;

- 2) il diritto di pascere su tutta intera la Bandita di Figino, con animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, durante l'affitto o la vendita delle erbe, senza alcuna limitazione né di spazio né di tempo, dietro il pagamento agli affittuari o compratori delle erbe della Bandita, ove venisse locata o venduta, o all'Università di Posta, di grana 10 per ogni animale equino, di grana 7 e mezzo per ogni bestia vaccina, di grana 2 per ogni bestia suina, ed alle condizioni che il diritto fosse esercitato nello stesso modo come era solito esercitarsi dagli uomini di Posta durante il tempo della detta locazione o vendita.

- F) Ai naturali di Borbona: il diritto di legnare e fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta nella zona circoscritta dai seguenti confini: dalla sommità di Cagno fino alla Villa di Laculo e da detta Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume (Velino), verso la terra di Borbona, e dalla Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo tanto al di qua quanto al di là del fiume.

Con la stessa transazione, infine, l'Università di Borbona riconobbe all'Università di Posta il diritto di pascere sulla Bandita così detta della Macchiola, con animali di qualunque genere, propri o tenuti a soccida, nella zona circoscritta dai seguenti confini: Terra situata tra Spinosa e Valledonia - Colle di Cacabove - Selva Trana.

Successivamente, con istrumento 11 luglio 1606, rogato dal notaio Scipione Alessandrino di Amatrice, furono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte ai patti contenuti nell'atto di transazione del 31 agosto 1573:

- A) fu concesso ai naturali di Borbona il diritto di fare calcare e carboniere, non solo per loro uso ma, anche per venderne agli altri sebbene forestieri, su tutta l'estensione del territorio nel quale, con l'atto del 1573, era stato dato il diritto di legnare;
- B) fu concesso agli stessi naturali di Borbona il diritto di riguardare il fieno, fino al 15 luglio, nel territorio denominato "Prato Lungo"², pattuendosi che, dopo raccolto il fieno, il territorio dovesse restare libero, a disposizione di Posta e suoi conduttori, e, dopo usciti i conduttori, restasse promiscuo per il pascolo tra i naturali di Posta e di Borbona;
- C) fu fatto divieto ai naturali di Borbona di riguardare "a guaino" i prati della Bandita di Figino, e fu statuito che questi, dopo raccolto il fieno, servissero come pascipascoli sia per gli uomini di Borbona che per quelli di Posta;
- D) fu infine statuito che il diritto di pascere, concesso agli uomini di Borbona nella montagna e Bandita di Laculo, ossia di Vallemare, limitati con l'istrumento del 31 agosto 1573 al periodo di tempo che va dal 29 settembre alle calende di marzo, si intendesse fino al 15 aprile, fatta eccezione per i prati da riguardarsi come al solito alle calende di marzo, e fermo restando, per gli uomini di Borbona, dal 15 aprile in poi e fino all'entrata dei compratori o fittuari di Posta, il divieto, non oltre però il 6 giugno, di entrare a pascolare nella stessa Montagna e Bandita;

e per gli uomini di Vallemare il divieto, sempre non oltre il 6 giugno, di andare a pascolare nella stessa Montagna e Bandita, prima dell'entrata dei compratori o locatari, fuori della zona stabilita nella transazione del 1573.

Fu confermato agli uomini di Borbona il diritto di pascere nei pascoli della Montagna dentro la zona stabilita nella transazione del 1573, e agli uomini di Vallemare il diritto di pascere nei pascoli di tutta la Montagna, dopo l'entrata dei locatari o conduttori di esso.

Da Casa d'Austria la Tenuta di Vallemare passò a Casa Farnese, e quest'ultima, con

² vicino a Bacugno

istrumento del 17 giugno 1793, dichiarò di trasferire all'Università di Borbona, a titolo di locazione e censuazione perpetua, il dominio diretto della suddetta Tenuta e territorio di Vallemare, nella sua giusta e vera estensione e in quelle maniere e forme nelle quali lo aveva sempre posseduto e possedeva la Serenissima Reale Casa Farnesiana, con tutti i diritti e azioni, per l'annuo canone e prestazione censuale di ducati 86.14 ½, ed ai seguenti patti:

- 1) che nella cessione si intendesse compreso tutto il territorio di Vallemare, censito e non censito, con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534 e con tutte le servitù passive con le quali lo possedeva la Reale Casa Farnesiana, esclusi però quei pezzi di terra che, per titolo di affitto o in altro modo, fossero stati concessi dalla stessa Real Casa e suoi Ministri;
- 2) che, subentrando la Università nei diritti della Real Casa, potesse non solo esigere i laudemi nel passaggio dei fondi censiti, ma rivendicare i terreni per avventura usurpati e censuare benanche liberamente ed a quella ragione che potesse convenire, non solo i terreni non censiti, ma anche tutti quelli che in qualunque maniera si devolvesse, ed alla condizione ancora che le nuove censuazioni dovessero farsi a focolieri di Vallemare o ai cittadini di Borbona, con la preferenza tra questi dei meno possidenti, ed a forestieri solo nell'ipotesi che nessuno di Borbona e Vallemare concorresse.

In virtù di questo atto, nell'anno 1813, gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio, per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della Tenuta di Vallemare, come montagna pascoliva, in testa al Comune di Borbona, ed una parte, come terreno lavorativo, ai privati censuati.

Da tale epoca si riaccesero le dispute tra il Comune di Posta e quello di Borbona, circa la delimitazione della Tenuta e circa i reciproci diritti su di essa.

Nel 1852 il Comune di Posta fece opposizione a che i naturali di Vallemare costruissero una calcara nella Tenuta; il Comune di Borbona citò davanti al Tribunale di Aquila il Comune di Posta e la direttaria Casa Farnesiana, perché fosse dichiarato che i territori di Vallemare erano di sua esclusiva pertinenza in qualità di utile padrone, e fosse per l'effetto ordinata la delimitazione dei suddetti territori con termini lapidei, secondo i confini indicati nell'atto 17 giugno 1793.

Il Tribunale di Aquila, con sentenza del 21 aprile 1852, dichiarò non luogo a deliberare, perché il Comune di Borbona non aveva chiesto ed ottenuto dalla autorità amministrativa l'autorizzazione a stare in giudizio.

Il Consiglio d'Intendenza, adito da Borbona per l'oggetto indicato, con decisione 16 settembre 1852, dichiarò l'incompetenza del potere giudiziario, dovendosi la controversia definire in sede amministrativa.

Il Comune di Borbona si uniformò a tale decisione e promosse innanzi allo stesso l'azione contro il Comune di Posta. Il Consiglio d'Intendenza, con provvedimento 28 maggio 1853, ordinò un accesso sopra luogo ed una perizia per il rilievo della località.

Sopravvenne intanto la legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo; e poiché riuscirono vani i tentativi di bonario componimento della controversia, eseguiti dal Prefetto della Provincia in qualità di R. Commissario ripartitore dei Demani, il Comune di Borbona, con atto di citazione 12 settembre 1868, ripropose l'azione davanti il Tribunale di Aquila, in confronto anche del Demanio dello Stato succeduto nel frattempo alla Reale Casa Farnesiana nei diritti sulla Tenuta di Vallemare.

Il Tribunale, con sentenza 1 - 2 giugno 1887, sospese il giudizio di merito, ordinò che un Collegio di tre periti accedesse sopra luogo, verificasse se e quali usurpazioni fossero state commesse dal Comune di Posta a danno del Comune di Borbona, stabilisse i veri confini della proprietà del Comune di Borbona, e vi apponesse i termini lapidei.

Il Collegio peritale depositò la sua relazione il 31 maggio 1889, ed il Comune di

Borbona, con atto 2 agosto stesso anno, riassunse la causa.

Con sentenza 28 marzo-1 aprile 1892, il Tribunale di Aquila statui nella controversia come appresso:

- 1) dichiarò che la Tenuta di Vallemare, a norma della concessione enfiteutica del 17 giugno 1793, si apparteneva al Comune di Borbona nella qualità di utile dominio, rimanendo però salvi ed impregiudicati i diritti del dominio diretto sulla stessa del Fondo per il Culto.
- 2) dichiarò che il Comune di Posta aveva il diritto di pascere e legnare nella detta Tenuta a norma degli atti 4 gennaio 1534 - 22 gennaio 1535 - 30 agosto 1572 - 31 agosto 1573 - 11 luglio 1606 - 17 giugno 1793; e conseguentemente mantenere il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali diritti. All'uopo dispose che i periti, da nominarsi, delimitassero la zona in cui i ripetuti usi civici dovevano essere esercitati, tenendo presenti in special modo gli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.
- 3) dichiarò che il confine tra la Tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta era quello indicato dai periti nella relazione del 31 marzo 1889.
- 4) dispose che fosse eseguita la sentenza 2 giugno 1887 per quanto riguardava la apposizione dei termini lapidei, la constatazione delle usurpazioni che il Comune di Borbona affermava di essersi commesse a suo pregiudizio dal Comune di Posta, e la liquidazione dei relativi danni.

La sentenza fu gravata di appello, tanto dal Comune di Borbona quanto dal Comune di Posta, e la Corte di Appello di Aquila, con sentenza 24 aprile-5 maggio 1903, sospeso il giudizio di merito:

- 1) ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo era [contrada] totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare.
- 2) ordinò nuova perizia:
 - a) per accertare se veramente la Bandita di Laculo fosse contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare;
 - b) per accertare e designare, nell'affermativa, l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo;
 - c) per determinare, sia nel detto caso che nell'altro di unicità di contrada, la Tenuta di Vallemare e circoscriverla nei suoi confini, determinando, in conseguenza, se essa così circoscritta e delimitata fosse stata o dovesse intendersi compresa nella sua totalità ed estensione nella concessione di cui nell'istrumento del 17 giugno 1793, e nel contrario caso, per quale parte.

Con relazione presentata in data 14 gennaio 1906, i periti conclusero come appresso:

- 1) la Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare. Essa occupa certamente una parte della Tenuta di Vallemare, e propriamente la zona racchiusa dalla linea: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - S. Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Fossetta dei Fiascari - Monte Cagno - Monte Vetica. Non si può, però, con piena certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della Tenuta;
- 2) ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende non solo la Bandita come sopra delimitata, ma eziandio la zona denominata Montagna di Laculo, che si estende fino ai confini di Antrodoco e Cascina, risultando con la Tenuta stessa circoscritta dalla linea: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - S. Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù - Termine delle Quattro Facce - Ara di Francesco - Ara di Giampasquale - Capo Valle Orticara - Monte Vetica.
- 3) La Tenuta di Vallemare deve intendersi compresa in tutta la sua estensione nella con-

cessione del 17 giugno 1793.

Riassunta la causa, la Corte di Appello di Aquila, con sentenza 12 febbraio-7 aprile 1908, decidendo nel merito, confermò la sentenza del Tribunale di Aquila.

Ma la Corte di Cassazione, su ricorso delle parti, con decisione 14 febbraio 1912 annullò la sentenza impugnata rinviando la causa, per un nuovo esame, davanti la Corte di Appello di Roma.

E tale Corte, con sentenza 2 agosto-11 settembre 1913, ritenuto che oggetto della convenzione 17 giugno 1793 non [*fosse stata l'intera Tenuta di Vallemare, ma*] fossero state solo le terre censite (Estagli di Vallemare) e qualche centinaio di coppe di terreni sodivi sterili uniti a questo, ammise il Comune di Borbona a provare con testimoni che esso aveva usucapito per prescrizione trentennale il dominio utile della intera Tenuta.

Anche questa sentenza venne impugnata, e la Corte di Cassazione, con decisione 20 aprile 1915, la annullò, rinviando la causa per un ulteriore esame, alla Corte di Appello di Bologna.

E tale Corte, con sentenza passata in autorità di cosa giudicata, in parziale riparazione della sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 del Tribunale di Aquila, dichiarò:

- 1) spettare al Comune di Borbona l'esercizio dei diritti di dominio diretto non solo sulle terre censite, ma anche eventualmente sulla restante parte della Tenuta di Vallemare, avente i confini indicati dai periti revisori nella relazione depositata il 14 gennaio 1906.
- 2) spettare al Comune di Posta i diritti di pascere e legnare sulla intera Tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare e la ragione del danno dato nelle zone di terreni determinate nelle transazioni con il Comune di Borbona del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606.
- 3) spettare al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti e la ragione del danno dato, ai termini ed alle condizioni delle transazioni citate.

Confermò l'appellata sentenza in quanto alla nomina del perito per l'apposizione dei termini lapidei, per constatare le eventuali usurpazioni commesse dal Comune di Posta e per liquidare i relativi danni.

Nelle more del giudizio, intanto, con atto pubblico del 13 agosto 1899 (Notar Tedeschi), il Comune di Borbona aveva affrancato, a tenore della legge 29 giugno 1893 n° 347, il canone enfiteutico dovuto, in virtù dell'atto 17 giugno 1793, al Fondo del Culto succeduto al demanio dello Stato nei diritti sulla Tenuta di Vallemare.

E pertanto, con atto 29 luglio 1924, rogato dal notaio Pietro Placidi di Roma, ratificato con decreto 30 dicembre stesso anno dal Ministero della Giustizia, si convenne tra il Comune di Borbona e l'Amministrazione del Fondo per il Culto, con richiamo all'atto 13 agosto 1899, quanto appresso:

- 1) le parti riconoscono che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna addì 1-14 luglio 1919, è fondata sopra un erroneo presupposto di fatto e cioè che quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto della Tenuta di Vallemare già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto, fosse tutt'ora in vita, mentre in realtà erasi estinto in virtù dell'avvenuta affrancazione;
- 2) conseguentemente dichiarano che la detta sentenza, nei loro reciproci rapporti, deve ritenersi priva di qualsiasi effetto giuridico, come se non fosse stata pronunciata;
- 3) l'Amministrazione del Fondo per il Culto dichiara quindi che, stante l'avvenuta affrancazione con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa compete, né ha altro a pretendere dal Comune di Borbona.

Entrato in vigore il R.D.L. 22 maggio 1924 n° 751 sul riordinamento degli usi civici, il Comune di Posta, con ricorso in data 20 febbraio 1926, presentò istanza al Commis-

sario per la liquidazione degli Usi Civici in Abruzzo perché fosse ordinata la citazione in giudizio del Comune di Borbona per sentire:

in via principale:

- 1) ordinare lo scioglimento senza compenso della promiscuità nella Tenuta di Vallemare e nella Bandita della Macchiola ed assegnare al Comune di Posta la Tenuta di Vallemare ed al Comune di Borbona la tenuta della Macchiola;
- 2) ordinare la reintegra del Comune di Posta nella Bandita di Figino ed il contemporaneo scioglimento della promiscuità degli usi costituiti dagli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, ed assegnare ad esso Comune di Posta una zona di territorio di gran lunga maggiore che non al Comune di Borbona;

in via subordinata:

nell'ipotesi di divisione della Tenuta di Vallemare, assegnare ad esso Comune di Posta una zona di gran lunga maggiore di quella da assegnarsi al Comune di Borbona, ed una parte della Bandita La Macchiola.

A sua volta il Comune di Borbona, con ricorso in data 7 giugno 1926, diretto pure al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D. 22 maggio 1924 n° 751, denunciò di avere, in forza degli atti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, sul territorio del Comune di Posta:

- a) il diritto di legnare per qualsiasi uso nella zona racchiusa dalla linea: Sommità di Cagno - Villa di Laculo - Villa di Sigillo, al di qua del fiume Velino verso Borbona - Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo tanto al di qua che al di là del fiume;
- b) il diritto di fare calcare e carboniere entro gli stessi confini, non solo per uso proprio dei naturali di Borbona, ma anche per farne industria e commercio, senza alcun limite;
- c) il diritto di abbeverare al fonte denominato "li Valloni" o "li Vallaoni";
- d) il diritto di riguardare il fieno nel così detto Pratolungo fino a tutto il 15 luglio, oltre il diritto di compascolo sullo stesso prato in tutto il resto dell'anno;
- e) gli usi civici di pascere, di legnare, abbeverare, far calcare e carboniere, ecc., su tutto il territorio di Posta che competevano ai naturali della frazione di Piedimordente prima che questa fosse staccata dal territorio di Posta e fosse aggregata a quello di Borbona.

Con decreto 14 giugno 1926 il Commissario per gli usi Civici ordinò la comparizione in giudizio delle parti per l'udienza del 5 agosto dello stesso anno.

Durante il corso del giudizio, però, con decreto R.D.L. 2 gennaio 1927 n° 1, il territorio dei Comuni di Posta e di Borbona vennero staccati dalla Provincia di Aquila ed aggregati alla Provincia di Rieti, facente parte della giurisdizione territoriale del Commissariato per l'Italia Centrale, per cui le cause vennero riassunte innanzi a questo Commissariato. Ed il Commissario, con sentenza 19 luglio-3 agosto 1932, riteneva che:

A) sulla Tenuta di Vallemare si spettassero:

- 1) agli uomini ed al Comune di Posta i diritti di pascere e di legnare sulla intera Tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare nella parte della stessa tenuta inclusa nel territorio specificato nelle transazioni del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606;
- 2) agli uomini ed al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti, a termine ed alle condizioni delle transazioni sopra citate, e cioè agli uomini di Borbona:
 - a) il diritto di pascere con animali propri o tenuti a soccida nella Bandita di Laculo o di Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe da farsi dalla Università di Posta dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo di settembre, nella zona inclusa tra i seguenti confini:
Prato Corto - Monte Popone - Colle a fianco della possessione di Giannella - Fossato vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio Mancini - Som-

- mità di Colle Vecchio - Terra a cesa di Francesco Magari - Sommità Selva di Cagno - Fossetta dei Fiascari;
 con l'obbligo di lasciare i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione di prato detto "di Faustino", dopo falciato il fieno;
- b) il diritto di pascere in tutta intera la Bandita di Laculo o di Vallemare con i propri animali, anche tenuti a soccida, dal 30 settembre al 15 aprile, fatta eccezione per i prati da riguardarsi dalle calende di marzo, con divieto dal 15 aprile in poi e fino all'entrata dei fittuari di Posta, (ma non mai oltre il 6 di giugno), di entrare a pascolare nella detta Montagna e Bandita;
 - 3) agli uomini di Borbona abitanti in Vallemare, e vicino ai Prati di Laculo:
 - a) il diritto di pascere nella Montagna di Laculo prima dell'entrata dei fittuari nella zona inclusa tra i seguenti confini:
 Sommità di Monte Popone - Prata Granaria - Fossa dei Corvi - Colle Vecchio - Sommità Cese di Mario Mancini - Valle del Tratturo;
 - b) il diritto di pascere in tutta intera la Bandita e la Montagna di Laculo coi propri animali, anche tenuti a soccida, a cominciare dal momento dell'entrata dei fittuari, ma non più tardi del 6 giugno;
 - 4) agli uomini di Borbona aventi terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo: il diritto di pascere su tutta la Bandita di Laculo e di Vallemare con otto bovi aratori e di abbeverarli alla fonte dei "Vallaoni" o dei "Valloni" nell'atto della coltura;
 - 5) agli uomini di Borbona i diritti di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta e di fare carbonare, non solo per loro uso ma anche per venderne ad altri, sebbene forestieri, nella parte della Tenuta inclusa nel territorio specificato negli atti di transazione³¹ agosto 1573 e 11 luglio 1606;
 - 6) al Comune di Borbona:
 - a) il diritto di proprietà utile sulla parte della Tenuta non censita con le limitazioni derivanti dagli usi civici come sopra specificati;
 - b) il diritto di dominio diretto sulla parte della Tenuta censita.

Rilevato quindi che tale ultimo diritto non aveva influenza nella controversia, in quanto la parte della Tenuta promiscua soggetta a divisione era solo quella non censita sulla quale gravavano gli usi civici, precisava che nella specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, ma sebbene la ipotesi di promiscuità tra Comuni sopra terre comunali soggette agli usi civici, regolata dal 2° comma di tale articolo.

E pertanto statuiva che ai Comuni di Posta e di Borbona doveva essere assegnata rispettivamente in piena proprietà una parte della Tenuta corrispondente in valore alla entità ed estensione dei diritti ad ognuno di essi spettanti, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune.

Escludeva, ancora, che al Comune di Borbona dovesse previamente assegnarsi una parte del fondo, in relazione al diritto di proprietà come sopra riconosciutogli (a norma dell'art. 5 della detta legge) spiegando che, per lo scioglimento della promiscuità tra Comuni, l'unico criterio stabilito dalla legge era quello menzionato al 2° comma dell'art. 8, e pur riconoscendo che il prefato diritto di proprietà, spettante ad uno dei Comuni partecipanti alla promiscuità, costituiva uno dei vari elementi da valutare al fine dello scioglimento della promiscuità medesima.

B) Per le terre di Figino, per la Bandita della Macchiola, e per il "Pratolungo"

il Commissario precisava che la promiscuità doveva essere sciolta egualmente in conformità del 2° comma del citato articolo 8. E specificava che, per la Tenuta di Figino, tale scioglimento doveva essere eseguito in base ai diritti reciproci dei Comuni, quali

risultavano dagli atti di transazione del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, e sui quali le parti non sollevavano contestazioni.

- C) Per la Bandita della Macchiola e per Pratolungo rilevava che le parti erano ugualmente concordi nell'applicazione di tale criterio.
- D) Rilevava, ancora, che sorgeva contestazione tra tali punti circa gli usi civici spettanti ai naturali della frazione di Piedimordenti, la quale una volta aveva fatto parte del Comune di Posta, e poi era passata a far parte del Comune di Borbona; nonché sul diritto di legnare e di far calcare sul territorio del Comune di Posta, fuori dai confini della Tenuta di Vallemare, spettante ai naturali di Borbona in virtù degli atti di transazione più volte menzionati.

E precisava che ai naturali di Piedimordenti non erano mai spettati, sul demanio Comunale di Posta, altri diritti all'infuori di quelli che ad essi spettavano sulla Tenuta di Figino, in virtù dei predetti atti di transazione, e che i diritti di legnare e di far calcare sul territorio del Comune di Posta fuori dai confini della Tenuta di Vallemare non dovevano estendersi al di là del fiume Velino, in quanto la dizione all'uopo adottata nell'atto di transazione del 31 agosto 1573 (*“al di qua del fiume verso la terra di Borbona, e dalla Villa di Sigillo infra e verso l'Abbazia di S. Quirico”*), indicava chiaramente la estensione in lunghezza e non in profondità.

Rilevato, infine, che per le operazioni inerenti allo scioglimento della promiscuità anzi detta occorreva nominare un perito, così disponeva:

- «1) Ordina lo scioglimento, a norma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, della promiscuità esistente tra il Comune di Posta ed il Comune di Borbona, sulla Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla Tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare soggetta al diritto di legnare e di far calcare e carbonare.
- «2) Nomina a Perito l'Agr. Paolo Prestia, con l'incarico di identificare sul posto le terre soggette a promiscuità in conformità degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, ed alle suesposte considerazioni.
- «3) Ordina che il Perito, fatta l'identificazione, proceda allo scioglimento della promiscuità mediante l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed alla estensione dei diritti reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune.»

E concedeva termine per il deposito della relazione peritale, riservando le spese e ponendo l'anticipazione di quelle di perizia a metà fra i due Comuni, salvo la ripartizione definitiva.

L'Agr. Paolo Prestia depositava la sua relazione il 6 dicembre 1932 ed il Comune di Borbona, con atto 13 aprile 1934, chiedeva che la causa venisse riassunta per l'accoglimento delle domande già proposte nelle precedenti proposizioni della causa, con la condanna del Comune di Posta alle spese del giudizio ed all'onorario di avvocato.

Il Commissario Aggiunto, con decreto 16 aprile 1934 ordinava la comparizione delle parti, le quali si scambiavano diverse memorie difensive. Infine, all'udienza del 13 marzo 1948, la causa veniva passata in decisione. Senonché, per la morte del predetto Commissario Aggiunto Dott. Egisto Manca, la causa veniva riportata ancora sul ruolo di udienza, per l'8 gennaio 1949, ed infine ritenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Intanto, con ricorso 1 settembre 1947, il Comune di Posta aveva fatto rilevare che una grande parte del bosco della Tenuta di Vallemare trovavasi in stato di deperimento e per vecchiaia e per mancanza di diradamento delle piante. Aggiungeva che nel 1934, allo

scopo di evitare tale stato di cose, si era provveduto, d'accordo con il Comune di Borbona, a far martellare dal Comando Forestale n° 5.000 piante da abbattere per deperimento; ma, per gli eventi bellici, la vendita non era stata possibile, mentre, per la controversia in corso, il Comune di Borbona impediva ogni ulteriore accordo. Pertanto chiedeva dei provvedimenti di giustizia atti ad evitare un maggior danno alle due Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare chiedeva che si ordinasse il taglio delle piante in deperimento e mature per il taglio ai fini colturali del bosco, disponendosi tutte le cautele necessarie per la tutela degli interessi di ambedue le dette Amministrazioni.

Il Commissario Aggiunto aveva provveduto, con decreto in data 11 settembre 1947 alla convocazione delle parti per l'udienza del 25 dello stesso mese, ed il Comune di Borbona si era opposto all'accoglimento dell'istanza. Pertanto anche tale causa, all'udienza del 13 marzo 1948, veniva posta in decisione. A seguito della morte del Commissario Aggiunto veniva poi riportata sul ruolo (decreto 18 novembre 1948) ed ancora posta in decisione, all'udienza dell'8 gennaio 1949 già menzionata sulle conclusioni riportate in epigrafe.

IN DIRITTO

- 1) Il Commissario ritiene, anzitutto, di dovere disporre (la riunione) dei due procedimenti già indicati in narrativa, portanti rispettivamente il n° 22 del 1934 e n° 73 del 1947, ponendoli sotto il numero più antico. Non è dubbio, infatti, l'intimo rapporto di connessione che lega tali procedimenti per l'identità delle parti e dell'oggetto in contestazione, per cui anzi il secondo (relativo ai provvedimenti di urgenza invocati dal Comune di Posta), avrebbe dovuto essere richiesto direttamente al Giudice del primo, a norma dell'ultima parte dell'art. 701 del C.P.C..
- 2) Nel merito, occorre poi mettere preliminarmente in evidenza i dati obiettivi di identificazione e di valutazione accertati dal Perito di ufficio Prestia. Egli al riguardo ha stabilito che:
 - a) la **Tenuta di Vallemare**, di Ett. 1279.55.99, comprende terre di proprietà privata, non soggette ad usi civici, per Ett. 349.29.17 e terre di proprietà del Comune di Borbona, soggette ad usi civici, per Ett. 930.26.82; tali dati risultano rilevati in base alle mappe del vigente Catasto geometrico, oltreché in base ai documenti di causa ed ai rilievi eseguiti sul posto.
Le terre del Comune di Borbona, poi, risultano costituite per Ett. 624.14.85 da boschi di faggio e per Ett. 306.11.97 da pascolo. Risultano specificati minutamente i relativi dati catastali e le relative caratteristiche, in base alle quali la zona boschiva è stata valutata in L. 1.207.978,70 e la zona pascolativa in L. 162.373,94, con un valore totale di L. 1.370.352,64.
 - b) la **Bandita della Macchiola** comprende, per quasi la totalità, terre di proprietà privata, non soggette ad usi civici, e soltanto n. 3 piccoli appezzamenti, separati l'uno dall'altro e delimitati ciascuno da private proprietà, si appartengono al Comune di Borbona, con usi civici dei quali è impossibile l'esercizio, appunto perché circuiti dalle proprietà private.
I tre appezzamenti anzidetti, complessivamente estesi per Ett. 3.22.00, sono stati valutati L. 4.830,00.
 - c) la **Bandita di Figino** è stata identificata, sulla scorta dei documenti, in una zona di terre, della quale risultano specificati i confini, sita nel territorio di Borbona e comprendente in gran parte terre di proprietà private, non soggette ad usi civici, ed in minor parte terre che il Perito ha ritenuto di proprietà del Comune di Borbona, soggette ad usi civici di pascolo, frazionate, costituite da n. 14 appezzamenti circondati quasi per la totalità da proprietà private.

In complesso detti appezzamenti misurano Ett. 79.25.20, dei quali Ett. 20.13.00 di boschi ed Ett. 59.12.20 di pascoli, con valori relativi di L. 27.650,70 e L. 33.396,80, e con valore totale di L. 61.047,50.

- d) il **Pratolungo**, sito nei pressi di Bacugno, sulla sponda sinistra del fiume Velino, è risultato di proprietà privata; l'estensione è di Ett. 1.25.00 e risulta diviso in n. 3 appezzamenti uguali, chiusi da staccionate.

Da tempo immemorabile è risultato non più soggetto ad usi civici.

- e) il **territorio del Comune di Posta, fuori della Tenuta di Vallemare**, soggetto al diritto di legnare e far calcare e carbonare, è risultato costituito da terre rocciose e ripidissime sulle due sponde del fiume Velino; comprende zone di proprietà del Comune di Posta, soggette ad usi civici, e zone di proprietà private, non soggette ad usi civici.

In estensione è risultato per Ett. 21.95.00 di boschi, con un valore di L. 21.950,00, e per Ett. 77.22.10 di pascoli, con un valore di L. 30.683,20, con un totale di Ett. 99.17.10 per un valore di L. 52.633,29.

- 3) Quindi il Perito ha preso in esame i vari elementi in base ai quali deve addivenirsi allo scioglimento della promiscuità di che trattasi. E cioè:

- a) per la Tenuta di Vallemare, a norma della sentenza parziale già ricordata in narrativa, egli ha ritenuto che i diritti dei due Comuni di Borbona e di Posta, in relazione al diritto di pascolo possano considerarsi, in senso assoluto, equivalenti, concretandosi nella facoltà riconosciuta agli uomini di Posta e di Borbona, di pascolare tutto l'anno nell'intera Tenuta, ad eccezione, per gli uomini ed il Comune di Borbona, di brevi divieti su dei terreni prativi oggi non soggetti ad usi civici perché privati, e di altri brevi divieti in ordine di tempo, compensati dal diritto di pascolo coi buoi aratori, per gli uomini di Borbona, i quali soltanto hanno le terre arative in detta Tenuta.

Inoltre ha rilevato che, di fatto, il Comune di Posta, da tempo immemorabile, non ha più esercitato alcun diritto di pascolo nella Tenuta medesima, eccetto che da un ventennio per opera dei nuovi pastori di Laculo e di qualche abitante di Villa Camponeschi, frazione di Posta;

che, invece, tale diritto è stato intensamente esercitato dagli antichi pastori di Borbona, specie per la frazione di Vallemare, che è posta all'interno della Tenuta;

che, essendo tali pascoli di alta montagna, sono essenzialmente estivi e scarsamente primaverili ed autunnali, onde la necessità dei brevi divieti di tempo occorrenti per le erbe estive;

che le zone di Laculo, Villa e Posta, dispongono di pascoli invernali sufficienti ai loro bisogni, mentre Vallemare non ne ha alcuno e Borbona ne ha alcuni non bastevoli ai propri bisogni;

che Posta è anche abbondantemente fornita di pascoli estivi nel proprio territorio.

In ordine, poi, agli elementi modificatori voluti dalla legge, il Perito ha rilevato:

che il Comune di Posta conta 2.427 abitanti, dispone di un territorio di Ett. 6620.24.58 con una rendita imponibile di L. 65.372,26, comprensivo di pascoli, boschi ed altre colture;

che il Comune di Borbona conta 2.280 abitanti e dispone di un territorio di Ett. 4449.82.37 con una rendita imponibile di L. 50.855,04, comprensivo di seminativi, prati, pascoli, boschi ed altre colture;

che il Demanio del Comune di Posta è di Ett. 2913.77.38 con una rendita imponibile di L. 9.065,68, ed il Demanio del Comune di Borbona è di Ett. 1828.53.00 con una rendita imponibile di L. 6.775,90.

In ordine al bestiame ha accertato:

che il Comune di Posta dispone di bestiame stazionario e transumante di capi ovini n° 7.100, mentre i suoi terreni ne possono alimentare n° 11.000;

che il Comune di Borbona dispone di n° 10.300 capi ovini, mentre i suoi terreni ne possono alimentare circa n° 4.600;

che, infine, il Comune di Posta manda a pascolare nella Tenuta in esame, per ragioni di vicinanza, solo una parte del bestiame delle predette frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo, per un equivalente di circa 1.000 capi; mentre il Comune di Borbona vi manda a pascolare una parte del bestiame del Capoluogo e della frazione di Vallemare, per complessivi capi 3.000 circa;

che le frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo formano insieme 400 abitanti, mentre il Capoluogo di Borbona e la frazione di Vallemare ne formano 2.194.

E quindi, valutati comparativamente gli elementi suesposti, il Perito, è addivenuto alla conclusione che il bisogno di terreni a pascolo, per il Comune di Posta è di gran lunga inferiore a quello del Comune di Borbona, e può valutarsi al massimo in $\frac{1}{4}$ del valore dei pascoli comunali dell'intera Tenuta, soltanto in forza del suo antico diritto, mentre al Comune di Borbona i residui $\frac{3}{4}$ necessitano per i suoi bisogni reali.

E quindi, in termini di valore, al Comune di Posta dovrebbero essere assegnati pascoli per L. 40.593,49, ed al Comune di Borbona per L. 121.780,45.

In ordine al terreno boschivo, poi, il Perito ha preso in esame la prefata sentenza, nonché le transazioni in essa richiamate, ed ha rilevato che, in valori assoluti, i diritti civici del Comune di Borbona sarebbero pari ad $\frac{1}{3}$ del valore di tutti i boschi della Tenuta, mentre quelli del Comune di Posta sarebbero pari alla metà di tale valore. Considerati, quindi, gli altri elementi di valutazione dettati dalla legge, ha rilevato che al Comune di Borbona spetta anche la proprietà su tali boschi;

che i boschi medesimi sopravanzano i bisogni dei due Comuni;

che gli usi civici di legnare, anche per uso industriale, sono stati esercitati da tempo immemorabile da Borbona su tutta la Tenuta;

che tali usi non risultano, invece, esercitati dal Comune di Posta, eccetto che da pochi anni dalle sole frazioni di Villa Camponeschi e Laculo;

che la lontananza della Tenuta dal Capoluogo di Posta e dalle altre sue frazioni non vi rendono conveniente l'esercizio dell'uso civico di che trattasi, come al contrario si verifica per il Capoluogo di Borbona e, ancor più, per la sua frazione di Vallemare, per i quali necessita.

E quindi il Perito ha concluso che al Comune di Posta dovrebbe assegnarsi $\frac{1}{3}$ del valore di tutti i boschi della Tenuta, per un ammontare di L. 402.659,57, contro un valore di L. 805.319,13, da assegnarsi al Comune di Borbona.

b) per la Tenuta della Macchiola, di proprietà del Comune di Borbona, sulla quale esiste il diritto reciproco della promiscuità di pascolo dei due Comuni, il Perito ha ritenuto la equivalenza, in linea assoluta, del diritto medesimo, mentre ha valutato in $\frac{1}{4}$ la quota da assegnare al Comune di Posta, in considerazione degli elementi moderatori già esposti; e quindi ha ritenuto che sul valore dei terreni comunali se ne debbono assegnare al detto Comune una quota di L. 1.207,50, ed al Comune di Borbona una quota di L. 3.622,50.

c) per la Tenuta di Figino, pure ritenuta di proprietà del Comune di Borbona, il Perito, in forza delle considerazioni già riportate per la Tenuta di Vallemare, ha egualmente ritenuto che al Comune di Posta debba assegnarsi sulla zona pascolativa, sulla quale vanta i suoi diritti civici, una quota di valore pari ad $\frac{1}{4}$, cioè a L. 8.349,20, mentre il residuo, per L. 25.047,60, deve assegnarsi al Comune di Borbona (e ciò oltre la zona boschiva da assegnare egualmente a detto Comune).

- d) per il territorio di Pratolungo, di proprietà privata, non sono da eseguire ripartizioni, non sussistendovi alcun uso civico.
- e) per il territorio del Comune di Posta, già indicato, infine, il Perito ha ritenuto che il diritto di legnare e far calcare e carbonare, riconosciuto al Comune di Borbona, potrebbe, in linea assoluta, valutarci in una quota pari alla metà del valore delle terre boschive, ma siccome tale diritto non è stato quasi mai esercitato, sia per la distanza, sia per la natura rocciosa della zona, sia per la mancanza di un effettivo bisogno, tale quota dovrebbe ridursi ad $\frac{1}{4}$, per un valore di L. 5.487,50, contro una quota di $\frac{3}{4}$ da assegnare al Comune di Posta per L. 21.950,00.

In totale, dunque, dovrebbero assegnarsi al Comune di Posta, sulla proprietà del Comune di Borbona, terreni per L. 452.809,76, mentre dovrebbero assegnarsi al Comune di Borbona, sulle proprietà del Comune di Posta, terreni per L. 5.487,50.

E siccome per ragioni topografiche, economiche ed agrarie, i distacchi singoli e distinti non appaiono possibili per le Bandite della Macchiola e di Figino, e potrebbero eseguirsi con gravi inconvenienti sulle predette terre del Comune di Posta, il Perito ha proposto che, a favore del Comune di Posta, venga distaccata una zona unica, in un sol corpo, della Tenuta di Vallemare, del valore di L. 447.322,26, idoneamente delimitata da confini naturali e, per un tratto, adiacente al territorio di Posta, fornita di accesso diretto per strade pubbliche e per valloni e fossi pubblici, lontana dall'abitato di Vallemare e quindi esente da rapporti di vicinato. Detta zona risulta costituita in maggior parte di boschi e per il resto di pascoli estivi.

Resterebbero così assegnati per intero al Comune di Borbona i detti territori della Bandita della Macchiola e di Figino, mentre resterebbe per intero in proprietà al Comune di Posta il territorio di cui alla lettera "e".

Ed il Perito, infine, ha delimitato i precisi confini della zona della Tenuta di Vallemare che dovrebbe essere assegnata al Comune di Posta, per complessivi Ett. 223.88.68.

Tali proposte è stato necessario riportare con esposizione minuta, onde poter valutare le numerose eccezioni che sono state sollevate dalla difesa del Comune di Posta, la quale, anzi, ha fatto eseguire una nuova elaborata perizia dal consulente di parte Geom. V. De Marchis. Ma, anzitutto, va dato atto che anche detta difesa ha accettato, come criterio di valutazione obbiettiva, i valori indicati dal Perito di Ufficio per le singole zone di territorio.

- 4) Ordunque, il primo rilievo sollevato avverso la perizia Prestia si attiene alle operazioni di individuazione della Tenuta di Vallemare. Si sostiene cioè che tale Perito avrebbe dovuto necessariamente accettare la planimetria redatta dai Periti Revisori il 14 gennaio 1906, in quanto tale planimetria risulta ormai definitiva in forza della sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, passata in cosa giudicata; e che pertanto egli sia incorso in grave errore, avendo proceduto ad una nuova identificazione della Tenuta in base ai documenti di causa ed al vigente Catasto geometrico particellare.

Non v'ha dubbio che la considerazione sia giuridicamente fondata, non potendo essere modificati ulteriormente (senza l'accordo delle parti) gli elementi di giudizio acquisiti con la sentenza anzidetta. Senonché, dalla stessa pianta planimetrica esibita dalla difesa del Comune di Posta, per dimostrare la differenza concreta tra i due accertamenti, risulta che tale differenza è del tutto irrilevante lungo la massima parte del confine in questione, salvo per una zona della quale beneficia lo stesso Comune di Posta, e per altra zona per la quale risulta intestatario, nel vigente Catasto, il Comune di Cagnano.

E quindi è da ritenere che, per la prima parte, il Comune di Posta non abbia interesse a sollevare la eccezione (mentre il Comune di Borbona ha espressamente dichiarato di

accettare, per tale punto, la perizia Prestia);

e per la seconda parte non può, in questa sede, procedersi ad alcuna rettifica, dovendosi previamente chiamare in causa il Comune di Cagnano interessato.

Né si ritiene di rinviare ancora la decisione della presente causa, onde espletare siffatto incumbente, potendosi provvedere all'uopo in separata sede ed apparendo anzi più utile definire intanto il giudizio per gli altri punti.

- 5) In ordine, poi, ai criteri di valutazione dei diritti di pascolo spettanti a ciascuno dei due Comuni sulla zona pascolativa della **Tenuta di Vallemare**, il Perito di parte ha contestato, anzitutto, il giudizio di parità, formulato dal Perito Prestia, come valore assoluto, rilevando che i diritti del Comune di Borbona erano limitati tanto nel tempo che nello spazio; ed ha sostenuto, con largo corredo di calcoli, che, su un valore arrotondato di L. 160.000, al Comune di Posta spettassero diritti per L. 106.565, ed al Comune di Borbona per L. 53.435. Di conseguenza, anche per mantener fermo il coefficiente modificativo pari ad $\frac{1}{4}$, adottato dal Prestia in favore del Comune di Borbona, in funzione degli altri elementi prescritti dalla legge, dovrebbe pervenirsi ad una ripartizione pari a L. 66.565 per Posta e L. 93.433 per Borbona.

Ma il Perito De Marchis ha impugnato anche tale criterio di valutazione degli elementi moderatori, che non ha ritenuto sorretto da idonei elementi positivi; ed ha quindi sostenuto, pur senza soffermarsi neanche lui su dati concreti, che la ripartizione della Tenuta doveva essere mantenuta nelle cifre di L. 106.565 per Posta e L. 53.435 per Borbona.

La difesa del Comune di Posta, poi, ha ampliato siffatti rilievi, per dimostrare la inesattezza dei predetti criteri di valutazione degli elementi moderatori; ma è incorso in un grave errore materiale, tenendo per fermo che il Comune di Borbona mandi, nella Tenuta, 300 capi ovini, anziché 3.000 come accertato dal Prestia (errore che, nelle ultime note difensive, ha finito con il riconoscere).

- Per quanto riguarda la zona boschiva, poi, il Perito De Marchis ha egualmente contestato la esattezza dei criteri di valutazione, in linea assoluta, adottati dal Prestia, rilevando che anche in questo caso tale Perito non aveva considerato come i diritti del Comune di Borbona fossero limitati ad una parte dell'intero territorio boscoso.
- Ed ha poi impugnato i criteri di valutazione degli elementi moderatori, specie per quanto si attiene alla rilevanza del diritto di proprietà acquistato da detto Comune sulla Tenuta di Vallemare.

Al riguardo, infatti, è stato sostenuto che la sentenza parziale aveva rettamente minimizzato tale elemento, specificando che doveva essere valutato **“per il valore che poteva avere secondo le circostanze”**;

- che, in detta sentenza, era stato ugualmente riconosciuto che la parte della Tenuta, sulla quale il Comune di Borbona aveva acquistato il prefato diritto di proprietà, era quella non censita, tutta selva e bosco, che non serviva ad altro se non a far legna ed erbe;
- e che, sempre in forza della predetta sentenza, in pratica il diritto di proprietà di che trattasi **“si risolveva sul diritto di dominio diretto su quelle terre che eventualmente sarebbero state sottoposte a nuove censuazioni”**;
- che, però, anche tale facoltà di censuazione doveva ritenersi esaurita, essendo rimaste non censite solo le zone che per altitudine o per natura non si prestavano ad essere messe a coltura.

Concludendo, quindi, il Perito De Marchis ha sostenuto che al Comune di Borbona si spettava una quota pari a $\frac{1}{5}$ della intera zona boschiva, per L. 233.702, mentre al Comune di Posta dovrebbe assegnarsi il residuo per L. 974.272. E così, per tutta la Tenuta di Vallemare, al Comune di Borbona una quota di L. 287.137 ed al Comune di Posta una

quota di L. 1.080.841, con una porzione rispettiva del 21% e del 79%.

La difesa del Comune di Borbona, all'opposto, ha rilevato che, nel caso in esame, non poteva considerarsi affatto applicabile la norma di cui all'art. 8 della legge, dovendosi invece applicare l'art. 24 del Regolamento; ha sostenuto, cioè, che la sentenza parziale cui si è fatto riferimento, non aveva rettammente deciso tale punto della causa, che pure aveva formato oggetto di contestazione, non avendo tenuto presente che la proprietà della Tenuta era passata a detto Comune successivamente alla instaurazione del presente giudizio, come bene allodiale, in quanto acquistato da un privato;

- che pertanto non potevasi ritenere modificata la situazione di diritto preesistente, in forza della quale si sarebbe dovuto procedere ad una semplice liquidazione degli usi civici vantati dai due Comuni, riservando una quota della Tenuta al proprietario in quanto tale;
- che, invece, in tal caso la soluzione della contestazione con il Comune di Posta sarebbe stata quanto mai semplice, dovendosi riconoscere ad esso Comune di Borbona, quale proprietario, una quota di terreno non inferiore alla metà, ed estensibile fino a 7/8, a norma dell'art. 7 della legge, comma 2°, trattandosi di usi essenziali e non utili; e dovendoglisi riconoscere altra quota in corrispettivo dei suoi diritti di uso civico.

Comunque detto Comune ha dichiarato di accettare, anche per il punto in esame, la sentenza (contro la quale ha pure fatto riserva di appello) e la perizia Prestia, ove si mantenga fermo il criterio di valutazione da questi proposto realizzandosi in definitiva una distribuzione sostanzialmente equitativa.

Ora il Commissario rileva che, indubbiamente, per quanto si attiene alla norma da applicare per la soluzione della questione in esame, la decisione adottata dalla predetta sentenza parziale è da ritenere, in questa sede, cogente.

E quindi sarebbe del tutto ininfluyente ogni considerazione sulla fondatezza o meno della tesi a riguardo sostenuta dal Comune di Borbona. Quel che, invece, va posto in evidenza è il fatto che in detta sentenza il diritto di proprietà spettante a tale Comune sulla Tenuta di Vallemare venne esplicitamente riconosciuto, affidandosi al Perito il compito di valutarlo ai fini del giudizio.

Né può considerarsi preclusivo, a riguardo, il rilievo già sopra richiamato in ordine alla portata completa di tale diritto all'atto della cessione fattane dal Cornesio³ al Comune medesimo, avendo tale rilievo una semplice portata storica e non assoluta. Ed è invece di comune nozione che il diritto di che trattasi può esplicarsi in forme sempre più varie ed estese con il pregiudizio della scienza ed in specie con il perfezionarsi dei sistemi di sfruttamento di ogni singola specie di terreno.

Comunque, poi, sarebbe addirittura assurdo valutare i diritti del Comune di Borbona soltanto in funzione degli usi civici a lui spettanti prima di acquistare la proprietà della Tenuta, rendendo del tutto inoperante tale acquisto, così come sostenuto dal Perito De Marchis e come richiesto dal Comune di Posta.

Né è difficile convincersi come tali considerazioni trovino conferma sicura proprio nella disposizione di cui al citato art. 8 della legge, comma 2°, della quale occorre fare applicazione; tale norma, infatti, stabilisce come criterio primario per lo scioglimento delle promiscuità, l'assegnazione in piena proprietà a ciascun Comune di una parte delle terre "*corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre*" medesime, aggiungendo poi i così detti "*elementi moderatori*". E quindi, nel caso in esame, si sarebbe dovuto stabilire, anzitutto, il rapporto in cui venivano a trovarsi i diritti civici del Comune di Posta di fronte a tutti gli altri diritti del Comune di Borbona, applicando, poi, gli eventuali elementi moderatori relativi alle fattispecie.

³ per dir meglio: chi era succeduto a Cornesio nel feudo

All'opposto, invece, il Perito Prestia ha portato l'indagine principale sul rapporto esistente tra gli usi civici dei due Comuni, non curandosi affatto di considerare, per la zona pascolativa, l'esistenza del diritto di proprietà del Comune di Borbona, e considerando tale diritto, per la zona boschiva, come uno dei vari elementi moderatori e quindi accessori.

Né è chi non veda che un siffatto criterio abbia necessariamente danneggiato il Comune di Borbona anzidetto, avendo posto in primo piano un elemento (entità degli usi civici spettanti prima dello acquisto della proprietà) che in effetti poteva valutarsi in misura inferiore al corrispondente diritto del Comune di Posta (come dimostrato dal Perito De Marchis) ma che era ormai divenuto irrilevante perché assorbito dall'elemento ben più vasto ed economicamente più rilevante, del diritto di proprietà.

Nel caso in esame, invece, non era da attuarsi una liquidazione di promiscuità per condominio, ma sebbene di una promiscuità per servitù, come tali essendosi venuti a determinare gli usi civici del Comune di Posta, rispetto al diritto di proprietà del Comune di Borbona.

Ed anche tale rilievo non può ritenersi in contrasto con la sentenza parziale più volte menzionata, in quanto risulta che il primo giudice ebbe a specificare che il sistema della legge del 1927 "*non conosce divisione di terre tra il Comune ed i propri cittadini*" confermando, così, implicitamente l'assorbimento per "*confusione*", che si era determinato tra gli usi civici vantati dagli abitanti del Comune di Borbona ed il diritto di proprietà successivamente acquisito dal Comune medesimo.

La entità degli usi civici già spettante al Comune di Borbona, invece, doveva essere presa in considerazione (onde la necessità della individuazione fattane dal primo giudice) per potere più rettamente individuare la entità degli usi civici del Comune di Posta (attraverso le limitazioni reciproche che si erano venute a costituire), ma solo nell'ambito di tale indagine.

Ma per tale punto, sopra ogni altra considerazione, doveva ritenersi preminente il fatto, incontestato tra le parti, che sulla zona pascolativa di Ett. 306.11.97 il Comune di Posta manda a pascolare soltanto una parte del bestiame di una sua frazione adiacente alla Tenuta, per circa 1.000 capi ovini, disponendo di altri pascoli idonei ad alimentare un equivalente di 4.000 pecore in più del bestiame attualmente posseduto dalla sua popolazione; onde la necessità di valutare entro limiti molto ristretti la zona di territorio spettante in compenso dei suoi predetti diritti. E che, sulla zona boschiva di Ett. 624.14.85, l'uso civico di legnare, spettante a detto Comune [di Posta], da tempo non risulta più esercitato, salvo che da pochi anni per i bisogni dei 400 abitanti delle frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo, con eguale necessità di limitare al massimo la quota di terreno da assegnargli.

Per tale punto, quindi, la perizia Prestia deve essere sottoposta a revisione, ritenendo il Commissario eccessiva la quota assegnata al predetto Comune di Posta per complessive L. 443.252 sul valore totale della Tenuta di L. 1.370.352,64.

Bandita della Macchiola

I criteri seguiti dal Perito Prestia si prestano agli stessi rilievi formulati per la Tenuta di Vallemare; ma i risultati possono senz'altro essere accolti, data la lieve entità dei valori in contestazione (L. 1.207,50 contro L. 3.622,50 nei confronti degli altri punti della causa).

Bandita di Figino

Per tale punto il Comune di Posta, sulla scorta del Perito De Marchis, ha contestato, da un canto, che il diritto di proprietà si appartenesse al Comune di Borbona.

Di conseguenza ha sostenuto che al Comune di Borbona si debba assegnare una quota pari a L. 14.898 (relativa al diritto di pascolo a lui spettante), chiedendo la asse-

gnazione in proprio favore del residuo per L. 46.148 (di cui L. 27.650 per la zona boschiva).

Ed in effetti il Commissario deve riconoscere la fondatezza di tale rilievo, essendo stato riconosciuto con la sentenza parziale, che tale Bandita era di originaria pertinenza dell'Università di Posta, come Demanio universale, e che tale diritto non poteva considerarsi affatto prescritto per il possesso avuto dal Comune di Borbona "*da tempo immemorabile*".

Territorio di Pratolungo

Le parti sono concordi nell'escludere ogni proprio diritto, essendo tale territorio di proprietà privata.

Territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare soggetto al diritto di legnare e far calcare e carbonare in favore del Comune di Borbona

Per tal punto la perizia De Marchis, coerentemente alla tesi sostenuta per il punto ben più rilevante della Tenuta di Vallemare, ha respinto la maggiore assegnazione proposta dal Perito Prestia per il Comune di Posta, sostenendo che il diritto di proprietà spettante a quest'ultimo non dovesse avere alcun rilievo concreto, e che invece, in relazione agli elementi prescritti dalla legge, la ripartizione del valore dovrebbe essere eseguita in ragione di L. 10.423 per il Comune di Borbona e di L. 11.527 per il Comune di Posta. Ciò naturalmente per la zona boschiva, sottoposta a promiscuità; mentre la zona pascolativa, essendo la servitù, dovrebbe essere assegnata integralmente al Comune di Posta, con un totale, a favore di questo, di L. 42.210.

Si è già accertata, però, la infondatezza della tesi anzidetta, onde anzi la necessità di modificare anche per tal punto la proposta del Prestia (L. 5.487,50 al Comune di Borbona per la zona boschiva, contro L. 16.462,50 al Comune di Posta, oltre la zona a pascolo) in senso più favorevole al Comune di Posta.

6) Il Comune di Posta, infine, ha contestato la legittimità della proposta del Perito di ufficio di distaccare dalla Tenuta di Vallemare una zona corrispondente all'intera quota di valori spettanti al Comune medesimo, con assegnazione integrale delle altre Tenute all'una o all'altra delle parti in causa, ed ha invece sostenuto che la ripartizione debba essere necessariamente eseguita Tenuta per Tenuta.

In ordine poi alla zona che il Prestia ha designata, sulla Tenuta di Vallemare, per la prefata assegnazione a stralcio, ha sollevato ampie obiezioni, sia per la natura del terreno, sia per la mancanza di acque, sia per la inidoneità delle strade di accesso delle quali si potrebbe usufruire.

Il Comune di Borbona, invece, ha rilevato che già dall'accesso svolto dal defunto Commissario Aggiunto Dott. Manca è risultata la insussistenza delle eccezioni relative alla natura del terreno, essendosi constatato che la zona era stata prescelta con criteri più che idonei.

In ordine alle acque, ancora, ha rilevato che nella zona da attribuire alla controparte si trovano diverse fonti, di cui una con acqua perenne; e che nella zona residua si trovano, in concreto, una *fonte di Marco*, che nella stagione estiva rimane senza acqua, ed una *fonte della Palombara*, ricca di acque ma sita su una stradella nella quale transitano gli abitanti di Posta. Di conseguenza ha proposto che si conceda a tali abitanti il diritto di abbeveraggio nella fonte anzidetta.

In ordine alle strade di accesso, infine, ha sostenuto che nessuna altra soluzione è data, allo stato, oltre quella proposta, non potendosi concedere al Comune di Posta diritti di transito su territori privati o attraverso l'abitato di Vallemare, senza determinare gravi contestazioni; ma potendosi ritenere idonea la attuale via di accesso, denominata *del Cerreto*, transitabile tanto per gli armenti come per le bestie da soma.

Or il Commissario rileva, anzitutto, come non possa contestarsi l'opportunità di

procedere allo scioglimento delle promiscuità di che trattasi con il sistema adottato dal Perito Prestia, onde consentire il miglior uso delle zone di terreno che verranno assegnate a ciascuno dei Comuni contendenti, così come non può essere contestata la legittimità di una siffatta procedura, perché non contrastata da alcuna norma di legge e rispondente a quei criteri di valutazione discrezionale che sono stati affidati a questo Ufficio dalle leggi vigenti, per la migliore sistemazione della materia di sua competenza.

Tale soluzione unitaria della controversia, poi, consentirà di evitare ulteriori accertamenti peritali, in ordine al punto più grave della contestazione (Tenuta di Vallemare), potendosi ritenere che le valutazioni eseguite in difetto, rispetto ai diritti del Comune di Borbona, possano essere compensate dalle valutazioni eseguite in difetto della controparte, per la Tenuta di Figino e per la zona boschiva del territorio di Posta sottoposto a promiscuità.

Il Commissario ritiene, cioè, che in via equitativa sia opportuno riconoscere di esclusiva proprietà del Comune di Borbona la Bandita della Macchiola e la Bandita di Figino (con detrazione, al Comune di Posta, per tale Bandita, di un valore pari a L. 33.793, cioè all'intero, meno le L. 18.948 spettanti al Comune di Borbona, come sopra);

riconoscere di esclusiva proprietà del Comune di Posta l'anzidetto suo territorio gravato di promiscuità (con ulteriore detrazione a suo danno di un valore non superiore a L. 1.500) ed assegnare al Comune medesimo la zona indicata nella perizia Prestia, per un complessivo valore di L. 447.322,26, stabilendo come valore della quota a lui spettante sulla Tenuta di Vallemare, la somma di L. 410.000 circa.

Né va pretermesso che il Comune di Borbona ha esplicitamente dichiarato di accettare una tale soluzione, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, onde poter pervenire alla definizione del presente giudizio.

Non si ritiene, infine, di dover procedere ad ulteriori accertamenti in ordine agli ultimi punti in contestazione (strade, acque, ecc. della zona da assegnare al Comune di Posta), in quanto, pur non trovandosi traccia del risultato dell'accesso come sopra eseguito dal Commissario Aggiunto Dott. Manca, la soluzione proposta dal Prestia appare idonea anche sotto tali riflessi.

Non si ha motivo, comunque, per non riconoscere agli abitanti del Comune di Posta il diritto di utilizzare le acque della fonte della Palombara, limitatamente ai loro bisogni, come offerto dal Comune di Borbona.

7) In ordine alle spese processuali si rileva che indubbiamente il procedimento è stato reso necessario dalla esistenza delle promiscuità in contestazione, onde la parità di interessi delle parti in causa; ma è ugualmente indubbio che le indagini e gli oneri difensivi sono stati accentuati dalla infondatezza delle tesi del Comune di Posta, ed in conseguenza si ritiene di porre, a carico di tale Comune, una quota delle spese sostenute dalla controparte pari ad $\frac{1}{4}$ del totale, dichiarandosi compensate dette spese per il residuo.

E pertanto, liquidate le spese del Comune di Borbona in complessive L. 248.972,90, di cui L. 57.409 per spese (delle quali L. 2.340 per la prima e seconda proposizione del giudizio di merito, L. 53.989 per la terza proposizione e L. 1.080 per il giudizio incidentale); L. 21.563,90 per competenze (delle quali L. 2.276,90 per la prima e seconda proposizione del giudizio di merito, L. 16.911 per la terza proposizione e L. 2.376 per il giudizio incidentale); e L. 170.000 per onorari di avvocato (di cui L. 30.000 per la prima e seconda fase del giudizio di merito, L. 120.000 per la terza fase e L. 20.000 per il giudizio incidentale).

Di dette L. 248.972,90 se ne pongono a carico del Comune di Posta L. 62.243,00.

Per quanto si attiene, infine, alla istanza di provvedimento urgente avanzata dal Comune di Posta, in ordine al taglio del bosco di Vallemare, di cui già esposto in narrati-

va, il Commissario non ritiene di dover adottare alcun provvedimento, sia in considerazione della definitività della presente sentenza, sia in considerazione del fatto che il detto Comune, allo stato, ha interesse alla conservazione di tale bosco solo in quanto possa riguardare il suo diritto di legnatico; e si è accertato che tale diritto, esercitato in misura limitatissima, non può non essere integralmente soddisfatto con la legna fornita dal detto bosco, anche se non curato a regola d'arte.

PER QUESTI MOTIVI

IL COMMISSARIO

Pronunziando sulla domanda come sopra proposta dal Comune di Posta nei confronti del Comune di Borbona, uditi i procuratori delle parti; reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) DISPONE la riunione della causa principale con quella relativa alla richiesta di autorizzazione per il taglio di piante, iscritte nel ruolo, rispettivamente sotto i numeri 22 e 73 e vertenti tra le parti indicate in epigrafe.
- 2) DICHIARA sciolta, [in conformità della perizia dell'Agr. Paolo Prestia]⁴, la promiscuità di usi civici tra i Comuni di Posta e di Borbona sulle seguenti zone:
 - a) Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 930.26.82, del valore di Lire 1.370.352,64;
 - b) Bandita della Macchiola, della superficie di Ett. 3.22.00, del valore di Lire 4.830,00;
 - c) Bandita di Figino, della superficie di Ett. 79.25.20, del valore di Lire 61.047,50;
 - d) zona fuori della Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 99.17.10, del valore di Lire 52.633,20;

e per l'effetto:

I) ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI POSTA:

- a) **Una parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 223.88.68 e del valore di Lire 447.322,26**, costituita da un grande corpo di terra a mezzogiorno ed a levante della Tenuta medesima, formata per maggior parte di migliori boschi della Tenuta, e per minore parte di terra a pascolo, avente i seguenti confini:
ad est con la rimanente Tenuta mediante la strada Pratulungo, Pozzo del Gesù, e col resto della Tenuta;
a sud-ovest col territorio di Micigliano mediante la linea che dal Pozzo del Gesù va alla Vena dell'Aquila;
ad ovest con il territorio di Posta, costiera sinistra del fiume Velino, mediante la linea Vena dell'Aquila, strada del Cerreto fino al fosso della Palombara;
a nord col fosso della Palombara.

È riportata nel Catasto geometrico del Comune di Borbona:

al foglio 32

N. di mappa	3	voc. Vallentamella	Ett.	0.97.20	valore L.	583,20
N. di mappa	8	voc. Vallocchi	Ett.	2.81.20	valore L.	1.687,20
N. di mappa	9	voc. Cerreto e Colle Pelato	Ett.	36.79.60	valore L.	58.698,00
N. di mappa	10	voc. Cerreto, Macchia Spelonca, Cimata della Canapina, Colle Pelato	Ett.	37.69.90	valore L.	58.069,40
N. di mappa	15	voc. Cerreto, Cimata di Pratulungo e Pozza di Maiale	Ett.	57.83.70	valore L.	72.904,00

al foglio 37

N. di mappa	1	voc. Cerreto	Ett.	8.68.50	valore L.	5.211,00
-------------	---	--------------	------	---------	-----------	----------

⁴ aggiunta esplicitamente approvata

N. di mappa 2/ parte voc. Cerreto e Mozza Ett. 55.14.28 valore L. 95.100,56

al foglio 39

N. di mappa 5 voc. La Mozza Ett. 23.94.30 valore L. 55.068,90

b) i terreni in territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare, soggetti al diritto di legnare e di far calcare e carbonare, della superficie complessiva di Ett. 99.17.10, del valore di Lire 52.633,20.

Sono riportati nel Catasto del Comune di Posta come appresso:

al foglio 50 Terreni sulla sponda sinistra del fiume Velino da Sigillo al Vallone di Cerreto:

N. di mappa 82 sotto la strada di Cerreto Ett. 0.13.30 valore L. 39,90

N. di mappa 83 Ett. 0.16.30 valore L. 48,90

N. di mappa 164 Ett. 38.33.60 valore L. 11.500,00

al foglio 54 Terreni siti sotto la strada di Cerreto:

N. di mappa 10 Ett. 6.78.90 valore L. 2.715,60

N. di mappa 17 Ett. 8.39.60 valore L. 3.358,40

N. di mappa 20 Ett. 0.28.00 valore L. 112,00

N. di mappa 8 Ett. 3.42.70 valore L. 1.713,50

al foglio 55 Regione Cerreto a confine con Micigliano, attraversata dalla strada, ivi ripidissima, del Cerreto:

N. di mappa 3 Ett. 0.35.40 valore L. 141,60

N. di mappa 4 Ett. 2.94.50 valore L. 1.178,00

N. di mappa 8 Ett. 3.42.70 valore L. 1.713,50

N. di mappa 2 Ett. 4.03.80 valore L. 2.019,00

N. di mappa 1 Ett. 5.73.80 valore L. 5.738,00

N. di mappa 5 Ett. 16.21.20 valore L. 16.212,00

al foglio 49 sulla sponda destra del fiume Velino, da Sigillo verso Lodonero ed al confine di Micigliano, coste ripidissime rocciose sovrastanti la strada Nazionale Salaria:

N. di mappa 47 Ett. 0.62.50 valore L. 187,50

N. di mappa 52 Ett. 0.32.30 valore L. 96,90

N. di mappa 124 Ett. 0.40.40 valore L. 121,20

N. di mappa 156 Ett. 0.22.60 valore L. 67,80

N. di mappa 56 Ett. 0.02.30 valore L. 6,90

N. di mappa 58 Ett. 1.66.60 valore L. 499,80

N. di mappa 48 Ett. 4.94.70 valore L. 4.947,00

al foglio 53 costa ripida rocciosa, impervia, al confine con il territorio di Micigliano:

N. di mappa 1 Ett. 0.27.30 valore L. 81,90

N. di mappa 2 Ett. 0.44.60 valore L. 133,80

Superficie complessiva delle terre che si assegnano al Comune di Posta: Ett. 323.05.78, del valore di L. 499.955,46.

II) ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI BORBONA LE SEGUENTI TERRE:

a) **la rimanente parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 706.38.14, del valore complessivo di L. 923.030,38**, la quale è costituita da boschi e pascoli, aventi i seguenti confini generali:

ad est - nord-est con il rimanente territorio di Borbona, mediante la linea: Capo

Valle Orticara, Monte Vetica, Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone;
 a sud-est col Comune di Cagnano, mediante la linea: Capo Valle Orticara, Ara di
 Giampasquale, Ara di Francesca, Termine delle Quattro Facce;
 a sud col Comune di Antrodoco, mediante la linea: Termine delle Quattro Facce,
 Pozzo di Gesù;
 ad ovest con la parte di Tenuta che si assegna a Posta, mediante la linea della Stra-
 della, Pozzo del Gesù, Pratolungo, Fosso della Palombara, e col Comune di Posta
 di seguito mediante la strada di Cerreto;
 a nord col Comune di Posta, mediante la stradella e mediante la linea di S. Pietro
 di Laculo e Monte Popone.

È riportato nel Catasto geometrico del Comune di Borbona come appresso:

al foglio 23

N. di mappa	207	voc. Grotti	Ett.	0.89.70	valore L.	179,40
N. di mappa	214	voc. Valloni	Ett.	0.81.60	valore L.	163,20
N. di mappa	239	voc. Valloni	Ett.	0.42.70	valore L.	213,50
N. di mappa	250	voc. Valloni	Ett.	2.67.80	valore L.	1.071,20
N. di mappa	257	voc. Crociata	Ett.	0.28.90	valore L.	115,60
N. di mappa	283	voc. Valle Pian Mattano	Ett.	10.85.70	valore L.	6.514,20
N. di mappa	311	voc. Costarella	Ett.	0.09.90	valore L.	39,60
N. di mappa	325	voc. Vallemare	Ett.	0.02.70	valore L.	1,35
N. di mappa	357	voc. Valloni	Ett.	0.03.30	valore L.	16,50
N. di mappa	358	voc. Valloni	Ett.	0.83.60	valore L.	418,00
N. di mappa	361	voc. Costarella	Ett.	0.04.30	valore L.	17,20

al foglio 27

N. di mappa	1	voc. Pozzo dei Corvi	Ett.	0.56.70	valore L.	226,80
N. di mappa	22	voc. Castello	Ett.	0.35.70	valore L.	142,80
N. di mappa	282	voc. Palombara	Ett.	13.74.10	valore L.	6.870,50

al foglio 28

N. di mappa	3	voc. Grotte	Ett.	1.25.70	valore L.	628,50
N. di mappa	4	voc. Grotte	Ett.	1.79.90	valore L.	899,50
N. di mappa	67	voc. Fonnitto	Ett.	0.00.76	valore L.	3,04
N. di mappa	200	voc. Vallemare	Ett.	0.30.20	valore L.	120,80
N. di mappa	279	voc. Valle Paolillo	Ett.	0.13.80	valore L.	55,20
N. di mappa	291	voc. Cesette	Ett.	0.66.90	valore L.	267,60
N. di mappa	302	voc. Cesette	Ett.	2.78.10	valore L.	1.390,50
N. di mappa	307	voc. Cesette	Ett.	0.34.40	valore L.	172,00
N. di mappa	323	voc. Cesette	Ett.	0.22.00	valore L.	88,00
N. di mappa	367	voc. Dietro il Colle	Ett.	0.36.50	valore L.	182,50
N. di mappa	388	voc. Dietro il Colle	Ett.	1.33.90	valore L.	669,50
N. di mappa	417	voc. Vallentamella	Ett.	0.86.90	valore L.	434,50
N. di mappa	433	voc. Dietro il Colle	Ett.	0.91.70	valore L.	917,00
N. di mappa	453	voc. Grotte	Ett.	0.00.56	valore L.	2,80
N. di mappa	455	voc. Fonnitto	Ett.	0.00.36	valore L.	1,44
N. di mappa	456	voc. Fonnitto	Ett.	0.00.24	valore L.	0,96

al foglio 29

N. di mappa	1	voc. Capo le Case	Ett.	79.61.40	valore L.	47.766,40
N. di mappa	13	voc. Valle del Granaro	Ett.	1.36.20	valore L.	1.088,00
N. di mappa	18	voc. Costa Fonte Marco	Ett.	0.14.80	valore L.	88,80
N. di mappa	22	voc. Valle del Granaro	Ett.	0.13.40	valore L.	107,20
N. di mappa	24	voc. Costa Fonte Marco	Ett.	22.76.50	valore L.	20.488,50
N. di mappa	31	voc. Fonte Marco	Ett.	0.16.50	valore L.	99,00
N. di mappa	32	voc. Fonte Marco	Ett.	0.11.60	valore L.	92,80
N. di mappa	60	voc. Valle del Tratturo	Ett.	8.80.90	valore L.	7.047,20

al foglio 33

N. di mappa	6	vac. Costa Fiele	Ett.	0.55.40	valore L.	221,60
N. di mappa	21	vac. Costa Fonte Marco	Ett.	0.02.60	valore L.	10,40
N. di mappa	38	vac. Costa Fiele	Ett.	8.60.80	valore L.	5.164,80
N. di mappa	43	vac. Vallocchia	Ett.	1.23.30	valore L.	863,10
N. di mappa	44	vac. Monte Cagno	Ett.	46.00.80	valore L.	59.810,40
N. di mappa	45	vac. Monte Cagno	Ett.	21.90.20	valore L.	8.760,80
N. di mappa	46	vac. Vallocchia	Ett.	1.94.10	valore L.	1.164,60
N. di mappa	109	vac. Cerreto e Pozza di Maiale	Ett.	1.43.90	valore L.	1.151,20
N. di mappa	138	vac. Pozzo di Cerreto (Cese di Cagno e Colle della Pozza di Maiale)	Ett.	48.28.20	valore L.	87.232,50

al foglio 34

N. di mappa	5	vac. Valle del Tratturo	Ett.	0.10.80	valore L.	162,00
N. di mappa	10	vac. Prato Guerra	Ett.	74.95.50	valore L.	84.927,50
N. di mappa	14	vac. Valle del Tratturo	Ett.	12.76.60	valore L.	6.383,00

al foglio 35

N. di mappa	2	vac. I Merchi	Ett.	10.99.00	valore L.	7.695,00
N. di mappa	15	vac. Valle del Tratturo	Ett.	1.86.70	valore L.	1.867,00
N. di mappa	30	vac. Valle del Tratturo	Ett.	1.30.60	valore L.	653,00
N. di mappa	34	vac. I Merchi	Ett.	19.55.90	valore L.	17.279,50
N. di mappa	43	vac. Valle del Tratturo	Ett.	14.23.20	valore L.	16.939,20
N. di mappa	44	vac. Valle del Tratturo	Ett.	18.87.50	valore L.	16.062,50
N. di mappa	47	vac. Valle del Tratturo	Ett.	5.11.90	valore L.	2.559,50
N. di mappa	48	vac. Valle del Tratturo	Ett.	0.40.20	valore L.	522,60
N. di mappa	49	vac. Valle del Tratturo	Ett.	0.04.70	valore L.	14,10

al foglio 37

N. di mappa	2/	vac. Cerreto	Ett.	49.74.52	valore L.	266.207,44
	resto					
N. di mappa	3	vac. Cerreto e Mozza	Ett.	2.97.00	valore L.	5.181,00

al foglio 38

N. di mappa	7	vac. Pratognana	Ett.	0.33.00	valore L.	198,00
N. di mappa	10	vac. Pratognana o Pratelle	Ett.	3.65.10	valore L.	2.190,60

al foglio 39

N. di mappa	1	vac. La Mozza	Ett.	0.10.20	valore L.	61,20
N. di mappa	2	vac. La Mozza	Ett.	92.32.50	valore L.	154.185,00
N. di mappa	3	vac. La Mozza o Pratulungo	Ett.	0.91.80	valore L.	550,80
N. di mappa	4	vac. La Mozza o Pratulungo	Ett.	3.00.10	valore L.	1.800,60

b) La Bandita della Macchiola, della superficie di Ett. 3.22.00, del valore di Lire 4.430,00, costituita da tre appezzamenti confinanti da ogni lato con proprietà private.

È riportata nel Catasto geometrico del Comune di Borbona come segue:

al foglio 1

N. di mappa	123	vac. Fosso di S. Nicola	Ett.	0.87.40	valore L.	1.311,00
N. di mappa	133	vac. Cacabove	Ett.	1.28.40	valore L.	1.926,00
N. di mappa	134	vac. Costa del Molino	Ett.	1.06.20	valore L.	1.593,00

c) La Bandita di Figino, della superficie di Ett. 79.25.20, del valore di Lire 61.047,50, compresa tra la linea determinata da: Cima della Spinosa, Colle Valledonia, Colle della Forcella, Collicello, La Forcella, Colle della Cornellata (o Corvellara), Serra della Selva D'Antono, Colle Sommatina, Cima del Colle delle Are di Sommatina, Sommità del Colle di Valle Maggiore, Colle di Valle Maggiore,

Sommità del Colle di Capo la Fossa (o la Fava), Sommità del Colle la Fossa (o la Fava), Sommità del Colle dell'Ischio, Capo della Callarara, Strada Pubblica, Puzzo dei Lupi, (la quale linea divideva il territorio dell'Università di Posta a nord, del territorio dell'Università di Borbona a sud, e la linea a nord: Spinosa, Valledonia, Via Antica, Prato Eredi Antorilli, Terra di Tisio di Picciolo, Ara di Caccianini, Capo della possessione di Palmerio Froschia, Colle detto di Bolletta, Sommità Valle della Vallicella denominata Fraticella (o Praticella)).

I 14 appezzamenti sono circondati da proprietà private per la quasi totalità, e sono descritti nel Catasto geometrico del Comune di Borbona come segue:

al foglio 2

N. di mappa	31	voc. Valloni della Croce	Ett.	11.12.40	valore L.	7.786,80
N. di mappa	59	voc. Piedi Trebbia	Ett.	0.25.70	valore L.	179,90

al foglio 3

N. di mappa	114	voc. Macchia Carrozza	Ett.	5.62.50	valore L.	4.500,00
N. di mappa	125	voc. Prati di Bacugno	Ett.	0.32.20	valore L.	257,60
N. di mappa	197	voc. Aretta	Ett.	0.34.20	valore L.	273,60
N. di mappa	215	voc. Aretta	Ett.	0.01.90	valore L.	1,90
N. di mappa	221	voc. Aretta	Ett.	0.19.20	valore L.	153,60

al foglio 6

N. di mappa	61	voc. Spiazette	Ett.	0.58.90	valore L.	412,30
N. di mappa	137	voc. Cupo	Ett.	6.19.70	valore L.	6.816,70
N. di mappa	140	voc. Cupo	Ett.	7.24.70	valore L.	5.072,90

al foglio 7

N. di mappa	6	voc. Pagoni	Ett.	1.76.00	valore L.	880,00
N. di mappa	16	voc. Spiazze	Ett.	34.01.00	valore L.	17.005,00
N. di mappa	26	voc. Collischio	Ett.	4.11.60	valore L.	2.058,00
N. di mappa	27	voc. Cupo	Ett.	7.45.20	valore L.	15.649,20

***Superficie complessiva delle terre che si assegnano al Comune di Borbona:
Ettari 788.85.34 del valore di Lire 988.907,88.***

III) ASSEGNA AGLI ABITANTI DEL COMUNE DI POSTA il diritto di utilizzare le acque della fonte della Palombara, limitatamente ai loro bisogni.

3) ORDINA che le parti si immettano in possesso delle rispettive quote di terra, previa apposizione dei termini lapidei, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

4) CONDANNA il Comune di Posta a pagare al Comune di Borbona L. 62.243,00 (lire sessantaduemiladuecentoquarantatre), quale rimborso di ¼ delle spese processuali, dichiarando compensate le rimanenti.

Roma, 3 luglio 1949

Il Commissario F.^{to} Dato
Il Segretario F.^{to} M. Corsi

La presente sentenza è stata depositata oggi quattordici settembre 1949.

Il Segretario F.^{to} M. Corsi

Registrata a Roma il tre ottobre 1949 al N° 3221, vol. 604 degli atti giudiziari.

Esatte L. 2.934,00 (lire duemilanovecentotrentaquattro) per tasse di registrazione, di trascrizione, voltura catastale, scritturato, diritti e bolli, dall'Avvocato Baranello.

Il Direttore F.^{to} R. Ferri

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. Guido Ciarletta.

Roma, 5 novembre 1949.

F.^{to} M. Corsi